



Berna, 27 novembre 2024

Commenti relativi alla modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

(Disciplina dei casi di rigore in caso di violenza nel matrimonio)

1. Situazione iniziale

Il 14 giugno 2024 l'Assemblea federale ha adottato una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl; RS 142.20) per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 21.504 «Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrl in caso di violenza nel matrimonio», presentata dalla Commissione delle Istituzioni politiche del Consiglio nazionale (FF 2024 1449). La modifica migliora la situazione delle vittime di violenza nel matrimonio sotto il profilo del diritto in materia di stranieri. In caso di separazione, le vittime di violenza nel matrimonio hanno diritto a una disciplina autonoma del soggiorno e non devono più temere di perdere il diritto di soggiorno a causa della separazione. La disciplina esistente dei casi di rigore per l'eventualità in cui avvenga lo scioglimento dell'unione familiare è inoltre stata ampliata e precisata (art. 50 LStrl).

Questa modifica legislativa richiede adeguamenti anche nell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201). Infatti alcune disposizioni di tale ordinanza sono state integrate nell'articolo 50 LStrl e vanno pertanto stralciate (art. 77 P-OASA).

Sovente la violenza nel matrimonio o un matrimonio forzato ostacola l'integrazione delle persone colpite. Nel parere del 29 novembre 2023 (FF 2023 2851) concernente l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 21.504, il Consiglio federale ha pertanto precisato che occorre modificare di conseguenza anche l'OASA. D'ora in poi, nel quadro di un'ulteriore proroga del permesso di dimora, anche le conseguenze negative della violenza domestica o del matrimonio forzato devono essere debitamente considerate nell'ambito della valutazione dei criteri d'integrazione secondo l'articolo 58a capoverso 1 lettere c e d LStrl (cfr. art. 77f lett. c n. 4 P-OASA).

2. Modifica dell'OASA

Art. 77

La rubrica viene modificata giacché la disposizione verte ora unicamente sulle competenze linguistiche richieste per la proroga del permesso di dimora qualora l'unione coniugale si sia protratta per almeno tre anni e i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a LStrl siano soddisfatti. Occorre inoltre adeguare gli articoli indicati quali riferimenti, giacché la disposizione esecutiva dell'articolo 77 rimanda ora unicamente all'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrl.

I *capoversi 1–3 e 5–7* vengono modificati e integrati nell'articolo 50 nLStrl; possono pertanto essere stralciati nell'OASA.



Il *capoverso 4* rappresenta ora l'unica disposizione dell'articolo 77 e il suo tenore resta immutato; viene semplicemente stralciato il rimando al capoverso 1 lettera a dell'articolo 77 e viene sostituita la nozione di «permesso di soggiorno». I requisiti per quanto riguarda le competenze linguistiche per poter invocare un diritto secondo l'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrl si applicano d'ora in poi anche ai coniugi (risp. ex coniugi) e ai figli di persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o ammesse provvisoriamente. Questi requisiti si applicano anche alle persone alle quali è stato rilasciato un permesso secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl in virtù di un caso personale particolarmente grave per consentire loro di rimanere presso il o la partner nonché alle persone che vivono in un'unione domestica registrata secondo l'articolo 52 LStrl.

Il tenore del *capoverso 5* è sostanzialmente ripreso nella legge. La disposizione menziona in maniera non esaustiva i possibili indizi di violenza domestica e indica che le autorità competenti devono tenerne conto (art. 50 cpv. 2 lett. a frase introduttiva nLStrl). Siccome secondo l'articolo 90 LStrl lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura secondo il diritto in materia di stranieri sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti, non occorre peraltro precisare nell'ordinanza che le autorità competenti possono richiedere prove della violenza nel matrimonio.

Art. 77f lett. c n. 4

Al momento della valutazione dei criteri d'integrazione occorre tenere in debito conto la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i criteri d'integrazione a causa di circostanze personali rilevanti (art. 58a cpv. 2 LStrl). L'articolo 77f OASA precisa questa disposizione indicando che occorre considerare debitamente anche le circostanze personali dello straniero.

L'elenco non esaustivo delle circostanze personali rilevanti di cui alla lettera c menziona ora espressamente le conseguenze negative della violenza nel matrimonio o di un matrimonio forzato. Pertanto le autorità interessate dovranno considerare il fatto che una persona vittima di violenza nel matrimonio o di un matrimonio forzato viene spesso isolata consapevolmente dall'autore dei fatti e non ha pertanto la possibilità di acquisire le competenze linguistiche necessarie o di esercitare un'attività lucrativa e che, pertanto, potrà intraprendere il percorso integrativo unicamente dopo lo scioglimento del matrimonio. Le autorità dovranno inoltre considerare in maniera sistematica che, a causa degli eventi traumatici vissuti, l'integrazione di queste vittime richiederà più tempo rispetto ad altri stranieri.